



CNCE - CONGRUITÀ - INVIO FAQ 12.4 E 21.2

Posted on 15 Aprile 2025



Category: [Lavoro e relazione industriale](#)

In materia di congruità della manodopera in edilizia di cui al DM n. 143/2021, la CNCE ha trasmesso, lo scorso 10 aprile, due ulteriori nuove **FAQ** tecnico/operative:

- la **12.4** relativa alla possibilità di giustificare il mancato raggiungimento dell'importo atteso in caso di lavorazioni particolari
- la **21.2** relativa all'attività di montaggio Linee Vita e attività di moviere

Le nuove FAQ, che si riportano di seguito per opportuna informativa, sono state inserite anche nel file unico pubblicato sul sito istituzionale della CNCE alla sezione congruità ([Documento FAQ unitario](#)) reperibile al seguente link: <https://www.cnce.it/servizi/lavoro-regolare/>

12.4 Ai fini della verifica della congruità è possibile giustificare il mancato raggiungimento dell'importo atteso in caso di lavorazioni particolari?

Si, dal marzo 2023 non è più ammessa la semplice autodichiarazione dell'impresa sulle casistiche di lavorazioni particolari (come, ad esempio, materiali dal costo rilevante, macchinari altamente tecnologici, tecniche costruttive particolari) ma è necessaria l'allegazione di idonea documentazione comprovante le specificità del caso (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: dichiarazione del Direttore dei Lavori, adeguatamente motivata, del mancato raggiungimento dell'importo atteso – Computo metrico estimativo – Capitolato di appalto – Contratto – Schede tecniche esplicative riferite ai materiali o ai macchinari utilizzati).

21.2 È considerata edile l'attività di montaggio Linee Vita? E l'attività di moviere?

Si, l'attività di montaggio linee vita (ad esclusione dei casi in cui l'installazione venga effettuata dall'impresa che si occupa della progettazione e della produzione) e quella di moviere sono considerate attività edili e quindi rientranti nell'ambito di applicazione della congruità di cui al DM n. 143/2021.

